

**Comune
di Cesena**

Il Sindaco

Cesena, data del protocollo

OGGETTO : FIERA DI SAN GIOVANNI DAL 23.06.2023 AL 25.06.2023

IL SINDACO

PREMESSO che dal 23.06.2023, come noto, avrà luogo la FIERA DI SAN GIOVANNI,

RILEVATO, che nelle giornate di svolgimento della FIERA DI SAN GIOVANNI il centro storico sarà interessato da un afflusso particolarmente elevato di persone;


VALUTATO, che al fine di consentire un sereno svolgimento della manifestazione è opportuno adottare misure atte a favorire la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini e degli operatori commerciali,

CONSIDERATO, che l'utilizzo e il conseguente abbandono sul suolo pubblico di contenitori di vetro può incrementare la potenzialità di rischio per le persone in occasione di eventi organizzati in luoghi pubblici,

RITENUTO, quindi, opportuno, al fine di evitare possibili danni a cose o persone, di vietare la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine dai locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o dai banchi degli ambulanti regolarmente autorizzati nell'area ricompresa tra le vie Finali, Carducci, Padre Vicinio da Sarsina, Cavallotti, Pacchioni, Del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, C. Battisti, Curiel, Mulini dalle ore 15:00 del 23.06.2023 alle ore 24:00 del 25.06.2023;

TENUTO CONTO, della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporalità che è limitata alle sole giornate in cui si svolge la FIERA DI SAN GIOVANNI;

VALUTATO, che in data 21.06.2023 si svolgerà il mercato ordinario del mercoledì in concomitanza dello svolgimento del posizionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante si rende necessario stabilire l'orario di uscita degli operatori del mercato ordinario del mercoledì entro le ore 13:30 nel tratto di viale Mazzoni piazzale San



Il Sindaco

Domenico, al fine di consentire la pulizia dell'area prima del posizionamento degli operatori dello spettacolo viaggiante LUNAPARK.


INFORMATE, le associazioni di categoria e la cittadinanza;

VISTI,

- l'ART. 50/7 bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 14/2003
- l'art. 28 e 29 del D,lgs 114/98
- l'art. 8, commi 3° e 4° della Legge Regionale 24.03.2004, n. 6
- il Codice Delle Attività Economiche approvato con Deliberazione del C.C. n. 135 del 21.12.2011 e succ. mod.;

ORDINA

1. **Divieto di vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o lattine, dalle ore 15.00 del 23.06.2023 alle ore 24:00 del 25.06.2023** agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché alle attività per l'esercizio del commercio in forma itinerante,
2. **Divieto di posizionamento in luoghi esterni all'esercizio di contenitori per lo smaltimento del vetro, nonché di ogni altro oggetto di vetro dalle ore 15.00 del 23.06.2023 alle ore 24:00 del 25.06.2023;**
3. Individuazione, quale area nella quale prevedere il divieto di cui ai punti 1 e 2, delle vie ricomprese nel perimetro compreso tra le vie: Finali, Carducci, Padre Vicinio da Sarsina, Cavallotti, Pacchioni, Del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, C. Battisti, Curiel, Mulini.



**Comune
di Cesena**

Il Sindaco

4. Il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente;
5. L'uscita degli operatori del mercato ordinario di mercoledì 21.06.2023 nel tratto di viale Mazzoni compreso tra la via Pio Battistini e via del Tunnel, nonché del piazzale San Domenico, deve avvenire entro le ore 13:30 e conseguentemente gli operatori di mercato hanno l'obbligo di mantenere il veicolo all'interno del posteggio assegnato in concessione al fine di garantire la sicurezza dei pedoni circolanti all'interno dell'area mercatale;
6. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 500,00 a Euro 5.000,00**, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis.1 del DLGS del 18 agosto 2000, numero 267.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Cesena, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cesena, 13.06.2023

Il Sindaco

Enzo Lattuca